



# Comune di Arcore

Provincia di Monza e Brianza

## **CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 1 IMPIANTO PER LA PUBBLICITA’ DIRETTA - PERIODO 3 ANNI DALL’AFFIDAMENTO**

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

L’appalto ha per oggetto la concessione in esclusiva del servizio di gestione e manutenzione di n. 1 impianto pubblicitario situato in Via Casati 197 nel Comune di Arcore di dimensioni 6x3.

L’impianto verrà consegnato nello stato di fatto esistente e rimarrà nella disponibilità dello stesso aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione imponendo nuove condizioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

L’impianto fornito risulta ad esclusiva cura del Concessionario e in disponibilità dello stesso per tutta la durata naturale (3 anni) della concessione, salvo che quest’ultima venga meno anticipatamente per qualsiasi causa o motivo (compresi i casi di decadenza, risoluzione, revoca, annullamento, recesso); in tale ipotesi detta proprietà resterà in capo al Concessionario fino alla data di cessazione dell’efficacia della concessione stabilita con atto unilaterale del Concedente.

## **Impianto in affidamento**

L'impianto oggetto della presente concessione, definito nel presente capitolato d'oneri come "impianto" ha le seguenti caratteristiche:

<b>collocazione</b>	<b>fattezze</b>	<b>dimensioni</b>
Via Casati fronte civico 197 Arcore (MB)	realizzato con doghe in lamiera zincata spess. mm. 10/10 con cornice in acciaio zincato sagomata di spess. mm. 30,00	Mt 6x3

### **Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà durata di anni tre (3), con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 co 8 del Codice, si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via anticipata previo esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, anche in pendenza della stipulazione del contratto, attraverso sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio accompagnato dalla copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) prevista all'art. 22 del presente Capitolato.

Alla scadenza la concessione si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta formale, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del concedente.

Alla scadenza naturale ovvero alla data di estinzione anticipata della Concessione, l'impianto oggetto della presente tornerà automaticamente e gratuitamente in piena disponibilità e possesso del Comune di Arcore.

L'impianto dovrà essere riconsegnato integro in ogni sua parte e privo di fogli pubblicitari.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120 co 11 del D.lgs. 36/2023 e a suo insindacabile giudizio la possibilità di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per concludere la nuova gara e comunque della durata massima di mesi sei (6).

In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi (corrispettivo contrattuale rapportato al periodo), patti e condizioni.

L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte del concessionario. L'attivazione di tale opzione avverrà con un preavviso di almeno tre (3) settimane, mediante PEC.

Come previsto all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva, inoltre, di recedere dal contratto qualora venga attivato il servizio in oggetto in Convenzioni Consip stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in linea con le Convenzioni, come previsto all'art. 21 del Capitolato.

### Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 58 co 2 del Codice, in un unico lotto in relazione alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento che non lo rendono frazionabile.

Il valore stimato della concessione di complessivi €. 46.500,00 è stato determinato tramite un'indagine di mercato sulla media dei ricavi previsti per una tipologia di impianto 3x6 moltiplicato per il n. di anno della concessione (3 anni), come di seguito evidenziato:

	Descrizione servizi/beni	Importo (IVA esclusa)
1	Concessione del servizio di gestione e manutenzione di n. 1 impianto per la pubblicità diretta - del Comune di Arcore periodo 3 anni dall'affidamento	€ 46.500,00
2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
3	<i>Proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120 del Codice - Durata della concessione (proroga 6 mesi)</i>	€ 7.750,00
4	<b>Valore massimo stimato della concessione ai sensi dell'art. 179 co 3 del D.Lgs 36/2023</b>	<b>€ 54.250,00</b>

Il valore della concessione sopra indicato rappresenta una stima e come tale non si deve ritenere valore di ricavo garantito dall'Amministrazione concedente, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.

### Art. 3 - CORRISPETTIVO

Il Concessionario per l'uso esclusivo dell'impianto pubblicitario corrisponderà al Comune di Arcore il corrispettivo annuo offerto in sede di gara, oltre I.V.A. di legge.

Il versamento dell'importo annuale dovuto sarà corrisposto dal concessionario in un'unica soluzione anticipata entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento.

Il ritardo superiore a 10 gg. nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione.

L'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.

#### **Art. 4 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

La manutenzione dell'impianto consiste nell'esecuzione di tutti quegli interventi, sia ordinari sia straordinari, finalizzati alla conservazione dello stesso.

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione dell'impianto sia sotto il profilo statico sia funzionale ed estetico, provvedere alla pulizia dello stesso e all'eventuale sostituzione totale dell'impianto -ovvero di parti di esso- qualora usurate o deteriorate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

L'impianto dovrà essere mantenuto libero da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo ed in costante stato decoroso.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi sollecitati entro sette (7) giorni dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria ed entro quindici (15) giorni in caso di manutenzione straordinaria. Il ripristino di impianti danneggiati a seguito incidenti stradali ed eventi naturali è da considerarsi manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese del Concessionario. In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo il Comune procederà d'ufficio, con addebito al concessionario delle spese sostenute. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 5 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO IN CONCESSIONE**

Alla scadenza della concessione l'aggiudicatario dovrà riconsegnare l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.

L'Amministrazione procederà, in contraddittorio con l'aggiudicatario, alla verifica dell'impianto per constatarne lo stato di manutenzione.

Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Amministrazione e dall'incaricato della Ditta.

Nel caso in cui l'impianto non sia in buono stato di manutenzione, la ditta dovrà sistemarlo e, se del caso, sostituirlo a propria cura e spese.

#### **Art. 6 – CANONE SULLA PUBBLICITA'**

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo, è tenuto a corrispondere il canone patrimoniale sulla pubblicità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.03.2021 e ss.mm.ii.

Nel caso di istituzione di altro tributo o canone che potrebbe essere istituito in sostituzione, cumulativa o parziale, di quello vigente, l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di rivedere le condizioni contrattuali dell'affidamento, mantenendo inalterato il complessivo equilibrio delle prestazioni economiche oggetto della concessione.

### **Art. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve provvedere ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato nonché di tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili sia di carattere generale che di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

Oltre a quanto specificatamente dettagliato negli articoli a seguire, dovrà:

- a) mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento della sottoscrizione del contratto sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) individuare e nominare un referente tenuto ad interfacciarsi con l'Ente Comunale per ogni problema, controversia, segnalazione o situazione simile dovesse insorgere in esecuzione del contratto stipulato, nonché per lo scambio di comunicazioni ed informazioni;
- e) nominare e comunicare al Comune il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) rispettare le condizioni stabilite in materia di subappalto;
- g) agire in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza, di igiene del lavoro, di inquinamento acustico;
- h) osservare tutti i regolamenti comunali interessati dalla esecuzione del presente servizio;
- i) provvedere alla custodia degli spazi pubblici in concessione e dell'impianto di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo quanto prescritto dal Codice Civile;
- j) assicurare la sorveglianza dell'impianto e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali; la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Codice della Strada; uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di occupazioni nell'ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;

- k) qualora necessario, collocare ripari adatti ad evitare che impianti o materiali sporgano sul suolo adiacente o circostante, pubblico o privato, e predisporre gli accorgimenti necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali il Comune di Arcore non assume alcuna responsabilità;
- l) versare il corrispettivo offerto in sede di gara, nei modi e tempi stabiliti dal presente capitolato;
- m) versare il canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria;
- n) operare in base al principio di buona fede e correttezza, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune;
- o) sono a carico dell'Affidatario, fatte salve le spese ripetibili a carico del destinatario consentite dalle norme di tempo in tempo vigenti, tutte le spese inerenti la gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

### **Art. 8 – ISPEZIONI E CONTROLLI**

Nel corso dell'espletamento del servizio l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento, tramite il proprio personale, gli opportuni controlli su ogni elemento rilevante per l'esecuzione del servizio, in ogni sua fase. Il personale dell'impresa concessionaria dovrà prestare, se richiesta, la propria collaborazione ai fini dell'ispezione.

Le violazioni contestate dovranno essere immediatamente sanate, salva sempre la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.

È ammessa in ogni momento qualsiasi ispezione o richiesta di documentazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

### **Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti, in caso di procedura negoziata, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, indicandone il nominativo al Comune in sede di stipulazione del contratto.

Il responsabile del servizio sarà il referente per il concessionario nei rapporti con l'Ente e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto.

Le segnalazioni ed i reclami relativi al servizio oggetto di concessione che dovessero pervenire al Comune verranno prontamente inoltrati al Concessionario che, attraverso il responsabile del servizio, sarà tenuto a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile del servizio, previa congrua motivazione.

#### **ART. 11– DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui a presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

Il concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e utilizzo del DUVRI nella procedura di affidamento e nel contratto; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 13 – CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO**

L'Ente si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare, in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 23.12.2020 e successive modifiche e integrazioni.

Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

#### **Art. 14 – PENALI**

Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato manutentivo e il decoro dell'impianto pubblicitario. Qualora vengano riscontrate mancanze nella manutenzione o danni provocati da terzi soggetti la ditta concessionaria dovrà provvedere al loro ripristino. Nell'ipotesi di inottemperanza il Comune provvederà direttamente alla rimozione a spese della ditta. Nel caso di inadempimento o di ritardi, da parte del Concessionario, nella manutenzione dell'impianto, e fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento, allo stesso verrà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo in caso di

manutenzione ordinaria e di € 100,00 al giorno in caso di manutenzione straordinaria dell'impianto, non effettuata entro i termini di cui al precedente articolo 3 del presente Capitolato;

L'Ente contesterà, per iscritto a mezzo PEC, gli inadempimenti al Concessionario con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate e, nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi alle richieste entro i termini indicati nella diffida o qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, provvederà all'applicazione delle penali precitate.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) giorni consecutivi dall'intervenuta escussione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima, trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

#### **Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al precedente art. 14 oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento di quanto dovuto dal concessionario per l'intera durata contrattuale, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53 co.4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

L'ente contraente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In attuazione dell'art. 53 del Codice non sono previste riduzione per gli affidamenti sottosoglia.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del

documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l'aggiudicatario deve al Comune, comporta l'escussione di parte o di tutta la cauzione.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita, entro 15 giorni dalla richiesta inviatagli dall'Amministrazione. L'inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

La cauzione sarà svincolata dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione, o reintegro, della garanzia determina la decadenza della concessione.

La garanzia definitiva o la polizza fidejussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con DM dello Sviluppo economico e del ministero dei trasporti Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 117 del D.lgs 36/2023.

#### **Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Per il Concessionario non è prevista la possibilità di cessione del contratto, nemmeno parzialmente.

Si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023. È ammesso il subappalto o subaffidamento limitatamente alle attività di manutenzione dell'impianto. Il limite massimo è previsto nella percentuale del 49,9%.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta salva autorizzazione in sede esecutiva.

Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione, deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 D.Lgs 36/2023, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo

per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3 lett d

#### **Art. 17 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO**

In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'affidatario, il contratto si intende risolto di diritto. Gli eventuali nuovi impianti installati in aggiunta a quelli dati in concessione, diverranno di proprietà del Comune.

In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'affidatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

#### **Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale di concessione, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione.

#### **Art. 19 - RECESSO UNILATERALE**

Il Comune avrà diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 11 D.P.R 252/98 che si intende qui espressamente riportato.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione scritta al Concessionario.

Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio del concessionario e non potrà avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **Art. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ED ALTRE CONDIZIONI**

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, l'ente concedente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al concessionario, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- 1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino per più di tre (3) volte la medesima ipotesi di inadempimento;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi di contratto che si verifichino per più di tre (3) volte e siano contestati a mezzo PEC;
- 3) inosservanza, da parte del concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nella concessione (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato); 4) mancato reintegro della garanzia definitiva di all'art. 15.

5) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Con la risoluzione del contratto sorge per il committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

Il committente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 co 2 del Codice.

## **Art. 21 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto ai sensi dall' art. 123 D.Lgs. 36/2023.

L'ente concedente ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L.7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ente concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'ente concedente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'ente concedente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

## **Art. 22 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi a terzi.

È fatto pertanto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'affidatario deve stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € **500.000,00** e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica valida in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Copia della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere depositata prima della data di stipulazione del contratto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora la consegna del servizio avvenga prima della stipulazione del contratto la polizza dovrà essere esibita dall'affidatario all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio medesimo.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso

incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

L'impresa affidataria è l'esclusiva responsabile della custodia dell'impianto i ad essa assegnato.

L'inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

### **Art. 23 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA TITOLARE ESTERNO**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arcore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:

- i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l'attivazione dei procedimenti amministrativi e l'erogazione di servizi richiesti;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio;
- il partecipante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della procedura in oggetto.

L'informativa completa è disponibile presso sul sito internet del comune all'indirizzo [www.comune.arcore.mb.it](http://www.comune.arcore.mb.it)

### **ART. 24 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm..

### **Art. 25 - CONTROVERSIE**

Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra il Comune e l'Affidatario relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibile dall'accordo tra le parti, verrà devoluta alla competenza del Foro di Monza.

### **Art. 25 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare e dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

### **Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del responsabile del settore finanziario, dott.ssa Margherita Folci.